



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI NAPOLI SEZ. STACCATA DI SALERNO

SEZIONE 5

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 6533/2015

UDIENZA DEL

16/01/2017 ore 11:00

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	COSMA	FERDINANDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CARE'	MARIA TERESA	Relatore
<input type="checkbox"/>	DE CAMILLIS	GIUSEPPE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 6533/2015  
depositato il 08/06/2015

- avverso la sentenza n. 1162/2014 Sez:2 emessa dalla Commissione Tributaria  
Provinciale di AVELLINO  
contro:

C.G.T. INTUR SRL COMPAGNIA GESTIONI TURISTICHE INTUR SRL  
VIA FORESTA SANTA BARBARA 83031 ARIANO IRPINO

**difeso da:**

CASTELLANO VINCENZO  
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO

contro:

MAINIERO ORNELLA  
C DA CARDITO 52 83031 ARIANO IRPINO

**difeso da:**

CASTELLANO VINCENZO  
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO

contro:

PUOPOLO MANUELA  
CONTRADA CARDITO 52 83031 ARIANO IRPINO

**difeso da:**

CASTELLANO VINCENZO  
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO

contro:

N°  
*2411*  
PRONUNCIATA IL:  
*16.01.17*

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL  
*16.01.17*  
Il Segretario  
*[Signature]*



(segue)

PUOPOLO ROBERTA  
C DA FORESTA 43/B1 83031 ARIANO IRPINO

**difeso da:**  
CASTELLANO VINCENZO  
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO

**proposto dall'appellante:**  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO

**Atti impugnati:**  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030300002/14 IRES-ALTRO 2011  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030300002/14 IVA-ALTRO 2011  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030300002/14 IRAP 2011

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 6533/2015

UDIENZA DEL

16/01/2017 ore 11:00

Con ricorso ritualmente notificato, la società CGT Intur impugnava l'avviso di accertamento di cui in rubrica deducendo la violazione dell'articolo 42, ultimo comma del DPR 600/1973 attesa l'insufficiente ed omessa motivazione nonché dell'articolo 39 in ordine alle prescrizioni prive dei requisiti di gravità precisione e concordanza. In specie deduceva parte ricorrente la piena regolarità della contabilità essendo stata fatturata tutta la merce acquistata e non sussistendo i presupposti per l'applicazione del c.d. "tovagliometro". Rilevava, in specie, la società che in presenza di contabilità regolare non vi erano elementi per ritenere che fossero stati occultati maggiori introiti atteso che il numero dei tovaglioli utilizzati corrispondeva esattamente ai ricavi dichiarati in quanto i tovaglioli corrispondevano esattamente ai coperti serviti ed i coperti erano proprio quelli risultanti dalle ricevute fiscali e dalle fatture emesse.

Resisteva in giudizio l'Agenzia delle Entrate ribadendo la legittimità del proprio operato e rilevando come l'accertamento analitico - induttivo fosse fondato su elementi aventi il carattere della gravità precisione e concordanza.

La Commissione Provinciale di primo grado accoglieva il ricorso rilevando che in sede di controllo presso la società era stato accertato come la stessa svolgesse in via prevalente attività di ristorazione e la tipologia di ristorazione più significativa per volume di affari, caratteristiche aziendali e prezzi praticati era rappresentata dalla ristorazione per eventi e cerimonie. Nel corso del controllo era stata accertata la regolare tenuta delle scritture contabili ma alcune anomalie nella relazione di dettaglio analitico delle giacenze iniziali e rimanenze finali atteso che i prospetti erano stati redatti in modo generico in quanto le merci in essi riportate erano state raggruppate in categorie non perfettamente omogenee.

La ricostruzione dei ricavi veniva, quindi effettuata dall'Agenzia delle Entrate con il metodo del c.d. tovagliometro. I tovaglioli effettivamente utilizzati nell'anno risultavano

essere 48.996, che dedotti quelli utilizzati quotidianamente dal personale dipendente e dai soci, erano pari a 47.996 pezzi. Applicando dunque il prezzo medio di euro 47,00 risultante dall'esame delle ricevute fiscali si perveniva alla determinazione di maggiori ricavi per euro 71.470,00 e dunque alla maggiore imposta IVA Ires ed Irap.

Orbene, osservava correttamente la Commissione di primo grado che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo del reddito di impresa ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera d) del DPR 600/1973 qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto configgente con i criteri di ragionevolezza, anche sotto il profilo dell'antieconomicità della gestione ed osservava, accogliendo quindi il ricorso, come nell'ipotesi di specie l'Agenzia delle Entrate non avesse fornito alcuna concreta evidenza della paventata antieconomicità della gestione.

Avverso detta sentenza proponeva appello l'Agenzia delle Entrate evidenziando preliminarmente l'ammissibilità del proprio gravame nei confronti della società ormai posta in liquidazione e poi cancellata dal registro delle imprese; nei confronti del liquidatore e dei soci Puopolo Manuela e Puopolo Roberta. In specie, deduceva l'Agenzia che la liquidazione della società era intervenuta prima dell'udienza di discussione dinanzi alla Commissione Tributaria di primo grado per cui il liquidatore avrebbe dovuto effettuare la relativa dichiarazione con conseguente emissione di pronuncia nei confronti di società ormai non sussistente; chiedeva, quindi, preliminarmente la retrocessione del giudizio dinanzi alla CTP per la dovuta dichiarazione di estinzione della società.

Rilevava, comunque, che la società era stata cancellata dal registro delle imprese in data 19.3.2015 e che operando l'estinzione soltanto dopo cinque anni dalla cancellazione l'appello doveva ritenersi del tutto legittimo.

Nel merito, osservava l'Ufficio che i primi giudici non avevano colto lo spirito dell'accertamento posto in essere atteso che rientra nella discrezionalità

dell'amministrazione la ricerca del reddito effettivamente conseguito indipendentemente dai dati esposti in dichiarazione ed indicati in contabilità. Osservava, in specie, che il metodo del "tovagliometro" doveva ritenersi del tutto congruo atteso che era antieconomica una gestione per cui a fronte di ricavi di euro 1.258.691 erano state esposte perdite di bilancio di euro 17.847,00 e reddito di euro 3.562,00 cui si era pervenuti grazie ad euro 22.668,00 di variazioni in aumento. Ribadiva la correttezza dei calcoli effettuati e l'assenza di elementi idonei a contraddire l'accertamento come effettuato non essendo presente in atti la consulenza tecnica di parte avversa.

Si costituiva il liquidatore della società introducendo taluni motivi nuovi – come tali inammissibili – afferenti alla questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 175/2014 per contrasto con l'articolo 76 della Costituzione nonché la carenza di potere di firma del dirigente sottoscrittore dell'avviso di accertamento e resistendo alle avverse deduzioni stante l'inapplicabilità nella specie dell'articolo 39, comma 2°, del DPR 600/1973.

Rielaborava, inoltre, parte appellata i calcoli effettuati dall'Agenzia delle Entrate alla stregua delle metodologie di verifica stabilite dalla CM n°15762 dell'8.10.1993, dalla CM n°4 del 17.1.2001 e dalla CM n°175 del 5.8.1999 e perveniva alla determinazione della insussistenza di ricavi non contabilizzati come da pagine 11 e 12 della comparsa di costituzione.

Orbene, preliminarmente, deve affermarsi l'ammissibilità del proposto gravame essendo intervenuta la cancellazione della società soltanto in data 19.3.2015 e dunque permanendo la legittimazione della stessa in giudizio nel quinquennio successivo allo stato della legislazione vigente.

Tanto premesso, osserva questa Commissione che correttamente la sentenza impugnata ha rilevato come l'articolo 39, comma 1, lettera d) del DPR 600/1973 possa trovare applicazione qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente



inattendibile e l'attività di impresa assolutamente antieconomica. E l'antieconomicità, che non può essere contestata soltanto alla stregua dell'utilizzo dei tovaglioli deve costituire il punto di arrivo di un percorso, debitamente documentato che partendo dall'esame dei dati di parte dichiarati nell'arco di un sufficiente intervallo temporale di riferimento ovvero sintomatici di uno specifico comportamento assolutamente inspiegabile sotto il profilo imprenditoriale, dimostri l'assoluta incapacità dell'azienda di sopravvivere nel mercato di riferimento, la sua inspiegabile esistenza in vita o l'incomprensibilità delle sue scelte sotto il profilo della ragionevolezza ed economicità.

In primo luogo, allora, deve rilevarsi come i dati forniti dall'Ufficio al fine di dimostrare detta irragionevolezza ed antieconomicità emergano esclusivamente dai calcoli svolti alla stregua del c.d. tovagliometro, ossia da **un unico elemento sintomatico** di detti parametri richiesti dalla norma in esame (art.39), evidentemente inidoneo da se solo a configurare i presupposti di fatto cui la norma subordina la legittimità dell'accertamento analitico – induttivo; atteso che tale accertamento può essere giustificato esclusivamente **da una molteplicità di elementi** tutti univocamente sintomatici della irragionevolezza della contabilità e dell'antieconomicità della gestione alla stregua di una valutazione probatoria su base indiziaria e caratterizzata dalla gravità precisione e concordanza.

Peraltro, tale unico elemento sintomatico risulta analiticamente contestato da parte appellata anche sotto il profilo della metodologia di calcolo. Infatti, la società in sede di comparsa costitutiva ha offerto alla Commissione un calcolo matematico fondato su talune circolari ministeriali che conduce a risultati diametralmente opposti a quelli offerti dall'Agenzia, che non ha articolato al riguardo nessuna specifica contestazione. Di talchè anche l'unico dato indiziario fondante l'accertamento risulta resistito da contestazioni che non appaiono prima facie infondate.



Pertanto, in difetto della sussistenza di plurimi dati indiziari univocamente rappresentativi di irragionevolezza ed antieconomicità della gestione, non ricorrono i presupposti di applicabilità della normativa invocata dalla parte pubblica con conseguente illegittimità dell'accertamento.


Quindi, l'appello deve essere rigettato e ricorrono giuste ragioni, avuto riguardo alla natura della controversia, per compensare interamente tra le parti le spese del grado.

PQM


Rigetta l'appello. Compensa le spese.

Salerno, 16.1.2017

Il Giudice Relatore



Commissione Tributaria Regionale della Campania  
DEPOSITATA IN SEGRETARIA  
in data .....  
Il Segretario .....



Il Presidente

